



Comune di Casalpusterlengo

(Provincia di Lodi)

P. IVA 01507990156

Regolamento Albo Comunale delle Associazioni

Il presente regolamento approvato con atto C.C. n. 29 del 23.4.2004
E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 7.5.2004 al 22.5.2004
E' entrato in vigore ai sensi dell'art. 13 in data 18.5.2004
Modificato con atto C.C. n. 63 del 4/10/2016

Art.1 FINALITÀ

Il Comune di Casalpusterlengo riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

Art.2 ISTITUZIONE DELL'ALBO

E' istituito, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto Comunale, l'Albo delle Associazioni, che perseguono una o più delle finalità, di cui all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro.

L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) tutela ambientale;
- b) attività culturali;
- c) attività ricreative e sportive;
- d) attività di socio-assistenziali;
- e) impegno civico, tutela e promozione dei diritti umani;

Art.3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale da almeno un anno, che hanno sede nel territorio comunale.

Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere provinciale, regionale e nazionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, che potrà assumere forma di scrittura privata registrata o atto pubblico (in tal caso il notaio provvederà alla registrazione dello stesso), oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopi di lucro;
- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

Art.4 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Alle Associazioni iscritte all'Albo che dimostrano con la presentazione di un curriculum l'operatività sul territorio comunale da almeno un anno, sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti specificamente previsti dallo Statuto comunale. Tale requisito non è richiesto alle Associazioni che raggruppano Associazioni già iscritte all'Albo Comunale.

Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel Regolamento Comunale per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/81.

L'iscrizione all'albo, nella sezione cultura, consentirà inoltre , a tali associazioni di poter accedere all'utilizzo del Teatro Comunale, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico, compatibile con la finalità del Teatro e con il calendario delle attività in programmazione, come da atto C.C. n. 77 del 18.12.2001 "Indirizzi per la gestione del Teatro Comunale" e successive modifiche ed integrazioni, applicando le tariffe approvate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Il palco del teatro potrà essere concesso gratuitamente per non oltre mezza giornata alla compagnia teatrale iscritta all'Albo per lo svolgimento di prove generali.

Art.5 CONVENZIONI

Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, in osservanza al principio della sussidiarietà orizzontale nel rispetto dello specifico Regolamento per la concessione di forme di sostegno economico in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi, applicando in tal caso la disciplina dello stesso. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nella stipula delle convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

L'Amministrazione comunale può, altresì, stipulare convenzioni con le Associazioni, sulla base del criterio della rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale, con cui vengono regolati rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale.

Art. 6 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

A seguito della realizzazione dell'Albo, sarà costituita una Consulta delle Associazioni, di cui farà parte un rappresentante per ogni gruppo iscritto.

Tale organismo, presieduto dal Sindaco o suo Delegato, si riunirà almeno due volte all'anno, come momento di confronto, per analizzare i bisogni e verificare le opportunità emergenti. Per questioni specifiche potranno essere convocate le Associazioni di singole sezioni tematiche.

Art.7 MODALITÀ D'ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione è indirizzata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia autentica della scrittura privata registrata o atto pubblico di costituzione e/o dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione nazionale e copia autenticata del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.
- d) curriculum ed elenco delle attività promosse nel corso dell'anno precedente.
(non è richiesto per le Associazioni che raggruppano associazioni già iscritte all'Albo Comunale)

L'iscrizione nelle categorie di cui all'art. 2 , avviene con determinazione del responsabile del Servizio Cultura o del Servizio Sport, Cerimoniale, Protezione Civile, previa verifica dei requisiti necessari.

Le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo Regionale e Provinciale, sono iscritte d'ufficio, previa l'acquisizione di copia della relativa documentazione.

Le domande per le iscrizioni devono pervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione ed in seguito nel periodo compreso fra l'1 e il 30 Marzo di ogni anno.

I Servizi Cultura e Sport - Cerimoniale Protezione Civile del Comune curano l'aggiornamento del suddetto Albo.

Art. 8 NORMA DI SALVAGUARDIA

I gruppi e le associazioni potranno comunque godere dei diritti di cui all'art. 4, per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, purché presentino la documentazione di cui al punto d) dell'articolo 7;

Art.9 REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione biennale dell'albo stesso, in previsione della quale le associazioni, allo scadere di ogni biennio dalla data di iscrizione, inviano al Comune:

- a) una autocertificazione, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati;
 - b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento al Bilancio.
- Ogni altra variazione dei dati dichiarati in sede di iscrizione o dopo l'aggiornamento deve essere comunicata al Sindaco entro tre mesi.

Art.10 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del responsabile del Servizi Cultura e Servizio Sport, cerimoniale, protezione civile.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art.11 PUBBLICITÀ

Il Comune di Casalpusterlengo cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo e sul sito comunale .

Il Comune di Casalpusterlengo cura altresì la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi.

Art.12 OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione e trasmissione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organismi preposti.

Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

Art.13 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione presso i Servizi Cultura e Sport - Cerimoniale - Protezione Civile del Comune, dell'Albo delle associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità di iscrizione così come previsto dal presente regolamento.